

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 25-2821

Modifiche ed integrazioni al Piano di investimenti del trasporto pubblico locale su gomma in Piemonte approvato con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Le DD.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 e n. 31-3125 del 12 giugno 2006 e s.m.i. dispongono limitazioni alla circolazione di veicoli, in particolare il divieto alla circolazione di tutti i veicoli diesel pre euro, euro 0, nonché dei veicoli diesel classificati da euro 1 ad euro 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato, l'installazione di filtri antiparticolato (F.A.P.) su tutti gli autobus di omologazione euro 2 e successive ed obiettivi di rinnovo del parco attraverso provvedimenti che stanziino fondi regionali contemplando come finanziabili esclusivamente tipologie di veicoli conformati a standard qualitativi caratterizzati dall'utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione.

La D.G.R. n. 22-8415 del 17 marzo 2008, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni alla base dei provvedimenti succitati, rimarca l'esigenza di sostituire i mezzi con motorizzazione pre-euro ed euro 0 ed indica quale strumento idoneo un programma di rinnovo strutturato attorno ad una procedura di acquisto degli autobus centralizzata a livello regionale.

Lo stesso provvedimento, risalendo al 2004 gli ultimi Piani di investimento nel trasporto pubblico locale in Piemonte, nelle more del perfezionamento e dell'attuazione della procedura centralizzata di acquisto, verificato che diverse aziende di trasporto avevano proceduto in autofinanziamento, al rinnovo e al mantenimento del parco circolante attraverso l'acquisto di mezzi aventi le caratteristiche, in particolare in tema di emissioni, previste dai provvedimenti regionali, ammetteva la contribuzione di autobus nuovi acquistati in sostituzione di veicoli con motorizzazione antecedente alla classificazione euro 1, purchè le procedure per l'acquisto fossero state almeno avviate prima del 31.12.2007.

La D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009, nel ridefinire le linee guida per l'attuazione del programma di sostituzione degli autobus non ecologicamente compatibili, ribadisce lo strumento della gara centralizzata a livello regionale come il più idoneo a conseguire gli obiettivi di rinnovo e contemporaneamente, nell'ambito delle stesse tipologie di veicolo, la massima omogeneità fra gli autobus regionali al fine di favorire l'uniformità della formazione del personale di guida e la padronanza dei veicoli, l'efficacia della manutenzione su tutto il territorio regionale, nonché l'efficienza della logistica dei ricambi.

Un'unica procedura ad evidenza pubblica avrebbe consentito la scelta dei contraenti di più accordi quadro finalizzati alla fornitura delle diverse tipologie di autobus necessarie a sostituire tutti i veicoli ecologicamente obsoleti e la compartecipazione regionale si sarebbe attuata mediante l'assegnazione a ciascun soggetto avente titolo del 60% del numero di autobus necessari a sostituire prioritariamente i veicoli pre euro o euro 0, e successivamente euro 1, autobus integralmente acquisiti con fondi regionali.

La mancanza della necessaria disponibilità finanziaria non ha poi consentito l'attuazione della gara centralizzata e quindi del piano di sostituzione degli autobus maggiormente inquinanti fino alla D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 che, pur riconoscendo immutata la validità di una omogeneizzazione del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale, vista l'urgenza di provvedere alla sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti, revocando quanto stabilito

dalla D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009 in ordine all'indizione di una gara centralizzata a livello regionale, ha deliberato di proseguire la sostituzione degli autobus obsoleti prevedendo un programma di rinnovo da realizzarsi attraverso investimenti direttamente effettuati dagli operatori del settore cui la Regione Piemonte parteciperà mediante il riconoscimento di contributi in conto capitale nel limite del 60% del costo del mezzo accessoriatato risultante da regolare documentazione contabile e comunque nel limite massimo fissato, per alimentazione, tipologie e classi di veicoli.

Detti investimenti saranno finanziati con riferimento alla sostituzione dei veicoli omologati fino all'euro 0 ricorrendo a risorse regionali stanziato sul bilancio regionale di previsione per l'anno 2011 e a parte delle risorse riconducibili alla Legge Finanziaria Statale 2007, mentre la sostituzione dei veicoli classificati euro 1 potrà essere finanziata utilizzando il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS 2007-2013).

Per quanto sopra, di fatto, la D.G.R. n. 17-12079 rimanda ad un secondo tempo gli impegni della compartecipazione finanziaria regionale con riferimento alla sostituzione di veicoli con motorizzazione omologata euro 1.

Il provvedimento fa salvi i diritti acquisiti dalle aziende che, in forza di quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009 rispetto ai casi eccezionali e transitori, avessero acquistato autobus in sostituzione di mezzi con motorizzazione omologata fino all'euro 0 fidando sul riconoscimento di bus acquistati con fondi regionali nella misura di tre ogni due.

La compartecipazione finanziaria agli investimenti operati a fronte dei succitati acquisti, tre mezzi ogni due immessi per le condizioni di urgenza ex D.G.R. n. 17-12079, avrà luogo con il riconoscimento di un contributo nominalmente nel limite del 100% del costo dei mezzi accessoriatati, costo da assumersi nel minore fra quello risultante da regolare documentazione contabile e il limite massimo fissato, per alimentazione, tipologie e classi di veicoli, nell'allegato 1 della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011, secondo i criteri generali e le modalità previsti dallo stesso provvedimento.

Possono presentarsi situazioni in cui le aziende abbiano sfruttato l'opportunità offerta dalla D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009 in ordine agli acquisti urgenti e abbiano già sostituito, in tutto o in parte, i mezzi euro 0 presenti nel proprio parco e che, per le disposizioni della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011, pur rappresentando esempio di pratica virtuosa sul fronte del miglioramento della qualità dei mezzi anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, non potranno legittimamente ottenere nell'immediato il contributo pubblico.

Per quanto sopra, limitatamente alle ditte che si siano avvalse delle procedure eccezionalmente ammesse dalla D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009 e oggi non annoverino nel loro autoparco veicoli rientranti nelle classificazioni pre-euro ed euro 0, al fine di garantire i diritti acquisiti, in deroga al principio per cui il piano di rinnovo approvato con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 sia rivolto alla sostituzione di autobus omologati fino all'euro 0, si ritiene di tradurre la compartecipazione regionale nell'erogazione di un contributo commisurato al 60% del costo del mezzo accessoriatato, costo da assumersi nel minore fra quello riscontrabile da fattura e quello limite indicato nell'allegato 1 della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011.

Il tradurre la partecipazione regionale agli investimenti nella contribuzione degli acquisti già effettuati nella misura del 60% del costo sostenuto, come su spiegato, non comporta aggravio di spesa rispetto al riconoscimento di un contributo nominalmente nel limite del 100% del costo dei mezzi accessoriatati su mezzi da acquisirsi a fronte dei vecchi acquisti nella misura di tre ogni due.

La copertura finanziaria, nell'ambito della disponibilità di cui al cap. 256841/2011 del bilancio regionale, è quindi riconducibile alle risorse destinate ai sensi della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 al finanziamento degli investimenti per la sostituzione di veicoli euro 0 a fronte degli acquisti in regime di urgenza ex D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009.

La determinazione dirigenziale attuativa della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 provvederà all'assegnazione delle risorse alle ditte in questione e all'Ente o agli Enti soggetti di delega competenti.

Viste le difficoltà nella predisposizione della gara centralizzata che di fatto hanno limitato a lungo la compartecipazione regionale agli investimenti per il rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale piemontese, verificato che l'ultimo provvedimento di finanziamento regionale per la sostituzione di autobus risale alla D.G.R. n. 22-8415 del 17 marzo 2008, nei riguardi di acquisti antecedenti il 31.12.2007, posto che gli acquisti dalla data di approvazione della D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009 sono in qualche modo finanziati attraverso quanto stabilito dalla D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011, rilevato come alcune aziende in ogni caso si siano impegnate in autofinanziamento al rinnovo e al mantenimento del parco circolante anche tra il gennaio 2008 e il settembre 2009, si ritiene di procedere alla contribuzione di autobus acquistati dalle aziende in sostituzione di veicoli con motorizzazione antecedente alla classificazione euro 1, purché alimentati a gasolio con motorizzazione euro 5 o successiva, elettrici, alimentati a metano o ibridi (dotati di motori a combustione interna) preferibilmente omologati EEV.

Potranno essere ammessi a contributo gli autobus che:

- risultino acquistati ed immatricolati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 7 settembre 2009;
- oppure ordinati a seguito di gara di appalto pubblicata nello stesso periodo; per le gare di appalto cosiddette "aperte" gli eventuali veicoli successivamente ordinati devono essere immatricolati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione;
- oppure ordinati, senza effettuazione di gara se non ricorrente l'obbligo, nello stesso periodo, ma con data di immatricolazione entro la data di pubblicazione della presente deliberazione.

Per beneficiare della contribuzione le aziende debbono dimostrare di aver preventivamente informato la Regione Piemonte della necessità di procedere alla sostituzione dei mezzi e di aver convenientemente richiesto l'ammissione a contribuzione degli acquisti in quanto conformi alle caratteristiche di alimentazione, motorizzazione ed allestimento previste dalle disposizioni regionali in allora vigenti o note.

Non possono essere oggetto di contribuzione gli autobus già ammessi a finanziamento in applicazione di altri provvedimenti regionali o finanziabili ai sensi della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011.

Il contributo sarà commisurato al 50% del costo dei mezzi accessoriati ed il costo di riferimento per la sua definizione sarà assunto nel minore fra quello riscontrabile da fattura e quello limite indicato nell'allegato 1 della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011.

Il contributo verrà per il resto riconosciuto attraverso i criteri generali e le modalità previsti dalla D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 con particolare riferimento alle garanzie ex art. 16, comma 6 della L.R. 1/2000 e s.m.i. e alle verifiche tecniche ed amministrative propedeutiche all'immissione

in servizio del nuovo veicolo da parte dell'ente soggetto di delega competente.

La compartecipazione regionale su delineata è finanziata attraverso le risorse che residueranno sul cap. 256841/2011 del bilancio regionale dopo il finanziamento del programma di sostituzione degli autobus approvato con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 e il soddisfacimento dei diritti sorti per effetto degli acquisti secondo le condizioni di urgenza ex D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009.

La determinazione dirigenziale, in applicazione alla presente, provvederà all'assegnazione delle risorse alle aziende interessate e all'Ente o agli Enti soggetti di delega competenti.

Si ritiene che risorse, destinate da provvedimenti regionali passati al rinnovo del materiale rotabile impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale con finalità analoghe a quelle esposte dalle DD.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 e n. 31-3125 del 12 giugno 2006, ancora nella disponibilità della Regione Piemonte possano essere opportunamente destinate all'attuazione del programma di sostituzione degli autobus non ecologicamente compatibili approvato con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011.

Tutto ciò premesso,

vista la L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

visto il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009;

vista la D.G.R. n. 31 - 3125 del 12 giugno 2006;

vista la D.G.R. n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006;

vista la D.G.R. n. 69 – 704 del 27 settembre 2010;

vista la D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009;

vista la D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- che, limitatamente alle ditte che si siano avvalse delle procedure eccezionalmente ammesse dalla D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009 e oggi non annoverino nel loro autoparco veicoli rientranti nelle classificazioni pre-euro ed euro 0, al fine di garantire i diritti acquisiti, in deroga al principio per cui il piano di rinnovo approvato con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 sia rivolto alla sostituzione di autobus omologati fino all'euro 0, si traduca la compartecipazione regionale nell'erogazione di un contributo commisurato al 60% del costo del mezzo accessoriatato, costo da assumersi nel minore fra quello riscontrabile da fattura e quello limite indicato nell'allegato 1 della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011;

- che il contributo avvenga per gli aspetti non qui disciplinati conformemente ai criteri generali e alle modalità previsti dalla D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 con particolare riferimento alle garanzie ex art. 16, comma 6 della L.R. 1/2000 e s.m.i., alle caratteristiche di allestimento -

eccezion fatta per specifiche che non potessero essere note all'atto dell'acquisto - e alle verifiche tecniche ed amministrative propedeutiche all'immissione in servizio del nuovo veicolo da parte dell'ente soggetto di delega competente;

- che la copertura finanziaria, nell'ambito della disponibilità di cui al cap. 256841/2011 del bilancio regionale, sia ricondotta alle risorse destinate dalla D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 al finanziamento degli investimenti per la sostituzione di veicoli euro 0 a fronte degli acquisti in regime di urgenza ex D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009;

- che la determinazione dirigenziale attuativa della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 provveda all'assegnazione delle risorse alle ditte in questione e all'Ente o agli Enti soggetti di delega competenti;

- che si proceda alla contribuzione degli autobus acquistati dalle aziende in sostituzione di veicoli con motorizzazione antecedente alla classificazione euro 1, purché alimentati a gasolio con motorizzazione euro 5 o successiva, elettrici, alimentati a metano o ibridi (dotati di motori a combustione interna) preferibilmente omologati EEV, che:

a) risultino acquistati ed immatricolati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 7 settembre 2009;

b) oppure ordinati a seguito di gara di appalto pubblicata nello stesso periodo; per le gare di appalto cosiddette "aperte" gli eventuali veicoli successivamente ordinati devono essere immatricolati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione;

c) oppure ordinati, senza effettuazione di gara se non ricorrente l'obbligo, nello stesso periodo, ma con data di immatricolazione entro la data di pubblicazione della presente deliberazione;

- che per beneficiare della contribuzione di cui al punto precedente le aziende debbono dimostrare di aver preventivamente informato la Regione Piemonte della necessità di procedere alla sostituzione dei mezzi e di aver convenientemente richiesto l'ammissione a contribuzione degli acquisti in quanto conformi alle caratteristiche di alimentazione, motorizzazione ed allestimento previste dalle disposizioni regionali in allora vigenti o note;

- che non possono essere oggetto di contribuzione gli autobus già ammessi a finanziamento in applicazione di altri provvedimenti regionali o finanziabili ai sensi della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011;

- che il contributo sarà commisurato al 50% del costo dei mezzi accessoriati ed il costo di riferimento per la sua definizione sarà assunto nel minore fra quello riscontrabile da fattura e quello limite indicato nell'allegato 1 della D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011;

- che il contributo verrà riconosciuto attraverso i criteri generali e le modalità previsti dalla D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 con particolare riferimento alle garanzie ex art. 16, comma 6 della L.R. 1/2000 e s.m.i. e alle verifiche tecniche ed amministrative propedeutiche all'immissione in servizio del nuovo veicolo da parte dell'ente soggetto di delega competente;

- che la compartecipazione regionale su delineata è finanziata attraverso le risorse che residueranno sul cap. 256841/2011 del bilancio regionale dopo il finanziamento del programma di sostituzione degli autobus approvato con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011 e il soddisfacimento

dei diritti sorti per effetto degli acquisti secondo le condizioni di urgenza ex D.G.R. n. 17-12079 del 7 settembre 2009;

- che la determinazione dirigenziale, in applicazione alla presente, provvederà all'assegnazione delle risorse alle aziende interessate e all'Ente o agli Enti soggetti di delega competenti;

- che le risorse, destinate da provvedimenti regionali passati al rinnovo del materiale rotabile impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale con finalità analoghe a quelle esposte dalle DD.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 e n. 31 - 3125 del 12 giugno 2006, ancora nella disponibilità della Regione Piemonte possano essere destinate all'attuazione del programma di sostituzione degli autobus non ecologicamente compatibili approvato con D.G.R. n. 30-2362 del 22 luglio 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)